



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. 61 DEL REG.	Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.
DATA 20/05/2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **Maggio** alle ore **16.30** nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Avv. Amedeo Bottaro	SINDACO	X	
FERRANTE Fabrizio	Vice Sindaco	X	
LAURORA Carlo	ASSESSORE	X	
CERVINO Alessandro	ASSESSORE	X	
NENNA Marina	ASSESSORE	X	
RONDINONE Alessandra	ASSESSORE	X	
MERRA Raffaella	ASSESSORE	X	
MARTELLO Eugenio Benedetto	ASSESSORE	X	
ZITOLI Francesca	ASSESSORE		X
LIGNOLA Luca	ASSESSORE	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9 Assessori, ed assenti n. 1 convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisita la proposta di deliberazione predisposta dal Dirigente proponente, all'esito dell'istruttoria dallo stesso condotta, con il supporto delle articolazioni amministrative di riferimento e previa verifica della regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, t.u. 267/00 come da parere reso ai sensi dell'art.49, t.u. 267/00 e preso atto dei fatti e delle circostanze, nonché dei contenuti dei riferimenti documentali, come dal Dirigente stesso rappresentati.

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...*”;
- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;
- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...*”.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 aprile 2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

Considerato che l’art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...*”.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all’art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Ritenuto necessario procedere per l’anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all’**Allegato 1)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dal disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;
- l'articolo 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),*

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, dott. Vincenzo Colucci;

A votazione unanime favorevole e palese, resa nei modi di legge dagli aventi diritto.

DELIBERA

Le premesse e gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il relativo allegato.
- 3) di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa.
- 4) di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 115**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2021

Il Responsabile di Settore
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 61 DEL 20/05/2021

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 20/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 04/06/2021 al 19/06/2021 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 04/06/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annuale	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CAPO II REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base*coeff. Specifica attività*mq o ml*gg (se giornaliera)
--

PUBBLICITA' PERMANENTE	
Per anno solare o sua frazione, per mq di esposizione - art. 12 Reg.Com. - per anno solare o frazione, per mq di esposizione	COEFFICIENTE 2021
Pubblicità ordinaria	0,31
Pannelli luminosi intera	0,99
Pannelli luminosi effettuata dall'impresa	0,50
PUBBLICITA' CON VEICOLI art. 19 Reg.Com.	
Autoveicoli inferiori a 3.000kg senza rimorchio	0,99
Autoveicoli inferiori a 3.000kg con rimorchio	1,98
Autoveicoli superiori a 3.000kg senza rimorchio	1,49
Autoveicoli superiori a 3.000kg con rimorchio	2,97
Motoveicoli e autoveicoli diversi dai precedenti senza rimorchio	0,50
Motoveicoli e autoveicoli diversi dai precedenti con rimorchio	0,99
TEMPORANEA - per mq di esposizione	
PUBBLICITA' VARIA art. 20 Reg.Com.	COEFFICIENTE 2021
Striscioni - dovuta per periodi di 15 gg. o frazione	12,91
Aeromobili - dovuta per ogni giorno o frazione	61,98
Palloncini frenati - dovuta per ogni giorno o frazione	30,99
Distribuzione manifestini - dovuta per ogni persona impiegata per giorno o frazione	2,58
Diapositive e proiezioni luminose - dovuta per ogni punto di pubblicità per giorno o frazione - fino a 30 gg.	2,58
Diapositive e proiezioni luminose - dovuta per ogni punto di pubblicità per giorno o frazione - oltre il 30°giorno	1,29
Amplificatori - dovuta per ogni punto di pubblicità per giorno o frazione	7,75

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annuale	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CAPO III REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base giornaliera*coeff. Specifica categoria e sottocategoria

PUBBLICHE AFFISSIONI art. 26 e 27 Reg.Com.	
1 foglio = 70x100 - categoria normale	COEFFICIENTE 2021
fino a 10 giorni a foglio - per ogni giorno o frazione	1,03
da 11 a 15 giorni a foglio - per ogni giorno dal 11° al 15°	1,34
da 16 a 20 giorni a foglio - per ogni giorno dal 16° al 20°	1,65
da 21 a 25 giorni a foglio - per ogni giorno dal 21° al 25°	1,97
da 26 a 30 giorni a foglio - per ogni giorno dal 26° al 30°	2,28
da 31 a 35 giorni a foglio - per ogni giorno dal 31° al 35°	2,58
da 36 a 40 giorni a foglio - per ogni giorno dal 36° al 40°	2,89
da 41 a 45 giorni a foglio - per ogni giorno dal 41° al 45°	3,20
1 foglio = 70x100 - categoria commerciale	COEFFICIENTE 2021
fino a 10 giorni a foglio - per ogni giorno o frazione	2,07
da 11 a 15 giorni a foglio - per ogni giorno dal 11° al 15°	2,68
da 16 a 20 giorni a foglio - per ogni giorno dal 16° al 20°	3,31
da 21 a 25 giorni a foglio - per ogni giorno dal 21° al 25°	3,93
da 26 a 30 giorni a foglio - per ogni giorno dal 26° al 30°	4,55

MAGGIORAZIONI	
per affissioni inferiori a 50 fogli	maggiorazione del 50% sulla tariffa base
per manifesti da 8 a 10 fogli	maggiorazione del 50% sulla tariffa base
per manifesti oltre i 12 fogli	maggiorazione del 100% sulla tariffa base
urgenza art. 26-comma 1, lett. h)	maggiorazione del 10% del canone calcolato e comunque non inferiore a 30€
prefissata art. 26-comma 1, lett. l)	maggiorazione del 100% sulla tariffa base

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annua	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 826 e 827 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CAPO IV REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base*coeff. Specifica attività*mq o ml*gg (se giornaliera)

OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTE 2021 CAT 1	COEFFICIENTE 2021 CAT 2
Condotte irrigue per ogni KML - art. 45 Reg.Comun.	4,65	4,65
Occupazioni permanenti - per ogni ml o mq arrotondato al mq/ml superiore – art. 48 Reg.Com.	0,84	0,42
Passi carrabili - per ogni ml arrotondato al ml superiore - art. 49 Reg.Com.	0,42	0,21
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - art. 47 Reg.Com.		
occupazioni inferiori alle 24 ore fino ad un massimo di 9 ore €/mq/per ogni ora	0,04	0,02
occupazioni oltre le 9 ore e fino a 24 ore	1,73	1,46
Dal 1° al 14° giorno - per ciascun giorno di occupazione	1,73	1,46
oltre i 14 giorni e fino al 30° giorno - per ciascun giorno di occupazione	0,87	0,73
oltre il 30° giorno - per ciascun giorno di occupazione	0,43	0,37

COMUNE DI TRANI	Tariffa Base Annuale	Tariffa Base Giornaliera
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti – art. 1, commi 841 e 842 Legge 160/2019	50,00 €	1,20 €
CANONE MERCATALE – CAPO V REGOLAMENTO COMUNALE		

FORMULA=tariffa Base*coeff. Specifica attività*mq o ml*gg (se giornaliera)
--

MERCATI - ART.62 Reg.Com.	COEFFICIENTE 2021
Mercato alimentare - al mq per 8 ore di occupazione giornaliera - art. 64, co. 3 Reg.Com.	0,24
Mercato non alimentare - al mq per 8 ore di occupazione giornaliera - art. 64, co. 3 Reg.Com.	0,20
Mercato alimentare - al mq per occupazione giornaliera superiori alle 9 ore - art. 64, co. 3 Reg.Com.	1,07
Mercato non alimentare - al mq per occupazione giornaliera superiori alle 9 ore - art. 64, co. 3 Reg.Com.	1,03
per mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con scadenza settimanale sul canone complessivamente determinato - art. 64, co. 4 Reg.Com.	riduzione del 30%

MERCATI PERMANENTI	COEFFICIENTE 2021 CAT 2	COEFFICIENTE 2021 CAT 1
Mercato con occupazione permanente - art. 64, commi 1 e 2 Reg.Com.	0,84	0,42